

di DON LORENZO SIMONELLI

Attività che può svolgere l'ente ecclesiastico della Chiesa Cattolica

Il DL n. 77/2021 ha previsto che l'ente religioso possa inserire nel ramo anche le "attività diverse" (art. 6, Codice Terzo Settore). Anche l'art. 16 della legge concordataria n. 222/1985 menziona le "attività diverse", ma con altro significato.

Gli enti ecclesiastici della Chiesa Cattolica devono necessariamente svolgere una o più delle cosiddette **attività di religione o culto**: si tratta di una delle condizioni essenziali per cui ad essi è riconosciuta dal Ministero dell'Interno la particolare qualifica di ente ecclesiastico; tant'è che qualora queste attività dovessero venir meno, e con esse anche la finalità di " religione o culto ", tale qualifica può essere revocata con provvedimento del Ministero dell'Interno (così prevede l'art. 19, c. 2, L. 222/1985, recante " *Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia* ").

Sempre in sede bilaterale (art. 16) la Chiesa Cattolica e lo Stato hanno puntualmente identificato, " *agli effetti delle leggi civili* ", le attività " *religione o culto* " (esercizio del culto e cura delle anime, formazione del clero e dei religiosi, scopi missionari, catechesi, educazione cristiana) distinguendole dalle cosiddette " **attività diverse** ", cioè tutte le altre attività, incluse quelle commerciali o a scopo di lucro.

Questo doppio elenco risponde (ed era il 1984) a una duplice esigenza di entrambe le parti: identificare le iniziative a contenuto prettamente religioso in ordine alle quali solo l'ordinamento canonico ha competenza; ribadire che per tutte le altre attività l'ente ecclesiastico della Chiesa Cattolica è soggetto alla normativa statale al pari di tutti i soggetti giuridici. La questione delle attività non è però limitata all'interno di questo orizzonte in quanto le parti concordatarie avevano già previsto all'art. 7 del Concordato del 1984 (ratificato con la L. 121/1985), e ribadito all'art. 15, L. 222/1985, che, comunque, l'ente ecclesiastico può svolgere anche le attività che non rientrano nel novero di quelle di religione o culto: appunto, quelle che l'art. 16 denomina genericamente " *attività diverse* ". Dunque: le attività di religione o culto, esaustivamente elencate, **devono essere necessariamente svolte**, e solo a questa condizione l'ente può acquisire (e mantenere) la qualifica di ente ecclesiastico civilmente riconosciuto; inoltre, per queste attività l'unico ordinamento competente è quello della Chiesa Cattolica; le altre attività (raccolte nell'insieme aperto delle cosiddette " *attività diverse* ") **possono essere svolte** dall'ente ecclesiastico osservando le norme dell'ordinamento statale (sul tema si veda anche l'art. 20 della Costituzione). In questo impianto, definito in modo bilaterale dalla Chiesa e dallo Stato, non vi è alcun indizio della necessità di una sorta di strumentalità delle seconde rispetto alle prime.

Per evitare possibili equivoci il D.Lgs. n. 460/97 ha poi previsto e chiarito che i criteri prettamente fiscali per determinare la prevalenza dell' **attività commerciale di un ente** (art. 149, cc. 2 e 4 del TUIR) non devono essere utilizzati per misurare quale attività è prevalente nell'ente ecclesiastico, dovendo essere utilizzati i criteri esplicativi ed impliciti nella normativa concordataria di cui sopra.

Inoltre, non può essere trascurata la forza interpretativa dell'inciso iniziale dell'art. 16, L. 222/1985: " *Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: [â€/]i* " . La distinzione tra attività di religione o culto e quelle che non lo sono rileva solo in riferimento all' **ordinamento italiano** , in quanto per l' **ordinamento canonico** il criterio per identificare le attività che possono essere svolte dai suoi enti è dato dal can. 1254: " *Â§1. La Chiesa cattolica ha il diritto nativo, indipendentemente dal potere civile, di acquistare, possedere, amministrare ed alienare beni temporali per conseguire i fini che le sono propri. Â§2. I fini propri sono principalmente: ordinare il culto divino, provvedere ad un onesto sostentamento del clero e degli altri ministri, esercitare opere di apostolato sacro e di carità, specialmente a servizio dei poveri* " .

In altre parole: nell'ordinamento ecclesiastico la priorità è riconosciuta ai fini e non a un elenco, più o meno aperto, di attività. **Riferimenti normativi** Art. 7, c. 3, L. n. 121/1985 - Agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione. Le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime. Art. 15, L. n. 222/1985 - Gli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti possono svolgere attività diverse da quelle di religione o di culto, alle condizioni previste dall'art. 7, n. 3, secondo comma, dell'accordo del 18.02.1984. Art. 16, L. n. 222/1985 - Agli effetti delle leggi civili si considerano comunque: attività di religione o di culto quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana: attività diverse da quelle di religione o di culto quelle di assistenza e beneficenza, istruzione.